Vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che sostituisce la direttiva 79/409/CEE, del Consiglio, del 2 aprile 1979 e, in particolare, l'art. 9, recante disposizioni sulle deroghe consentite per le ragioni ivi evidenziate;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche e, in particolare, l'art. 19 bis, recante disposizioni sull'esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE;

Vista la legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C (2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)) e, in particolare, il capo III, recante attuazione dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE in conformità al testé citato parere motivato;

Vista la nota della Provincia di Udine – Servizio risorse naturalistiche dd. 23 novembre 2012, prot. n. 2012/145322, iscritta al prot. n. SCPA/12.5/79965 dd. 28 novembre 2012, con cui, facendo seguito alle richieste formulate dalle aziende agricole coinvolte e dai sindaci dei Comuni interessati, si propone l'applicazione delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 2009/147/CE relative all'abbattimento di esemplari di Colombo di città (*Columba livia* var. *domestica*) presso le Aziende agricole Michelutti Stefano di Pradamano, Tavano Franco e "Il Rol" dei F.lli Garzitto di Lestizza, al fine di prevenire gravi danni alla salute e al bestiame, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 14/2007;

Vista la nota dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" dd. 30 ottobre 2012, prot. n. 85366/l, con cui è stato comunicato il rilevamento della positività alla *Clamidia* in percentuale elevata nei bovini analizzati, rimarcando che la Clamidiosi, veicolata dai piccioni, che ne sono portatori sani, può essere trasmissibile all'uomo nel quale si manifesta prevalentemente con polmoniti anche gravi;

Vista l'ordinanza del sindaco del Comune di Lestizza n. 24/2012 dd. 11 giugno 2012, con cui si fa divieto di somministrazione di cibo ai colombi e si sancisce l'obbligo di chiusura dei possibili siti di nidificazione su edifici all'interno del comune medesimo;

Visto il parere del Comitato faunistico regionale n. 20/2012, espresso nella seduta dell'11 dicembre 2012, favorevole al rilascio del provvedimento di deroga per la specie Colombo, a seguito dell'acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione ambientale (ISPRA);

Vista la nota dell'ISPRA dd. 14 gennaio 2013, prot. n. 1716, iscritta a prot. n. SCPA/12.5/2253 del 15 gennaio 2013, con cui è stato espresso parere favorevole all'attuazione del piano di limitazione numerica proposto per il caso specifico, subordinatamente al recepimento delle indicazioni operative illustrate nella richiesta di parere e nel contempo si raccomanda che le amministrazioni dei Comuni interessati diano concreta attuazione alle misure ecologiche indicate dall'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" (divieto di alimentazione dei colombi e occlusione dei siti di nidificazione);

Verificata l'esistenza delle condizioni generali per l'esercizio delle deroghe;

Ritenuto di adottare il provvedimento di deroga di che trattasi, adeguandosi al citato parere dell'ISPRA, secondo il contenuto indicato nell'allegato A della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di quantificare in 750 il numero di colombi di città prelevabili;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge regionale 14/2007, di approvare il modulo per la registrazione delle operazioni giornaliere, di cui all'allegato B della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con le indicazioni per la compilazione in esso riportate;

Ritenuto di individuare nel dott. Marco Casasola, dirigente responsabile dell'Area funzionale ambiente della Provincia di Udine, la persona responsabile della verifica del rispetto del numero dei capi oggetto di deroga, con possibilità di delega;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche:

Visto lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali **La Giunta regionale**, all'unanimità,

delibera

- 1. E' adottato il provvedimento di deroga per il prelievo della specie Colombo di città (*Columba livia* var. *domestica*) per la prevenzione di gravi danni alla salute e al bestiame, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 14/2007, secondo il contenuto indicato nell'allegato A della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- **2.** E' approvato il modulo per la registrazione delle operazioni giornaliere, di cui all'allegato B della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con le indicazioni per la compilazione in esso riportate.
- **3.** Il dott. Marco Casasola, dirigente responsabile dell' Area funzionale ambiente della Provincia di Udine, è individuato quale responsabile della verifica del rispetto delle condizioni di deroga, in particolare del numero massimo di capi oggetto della deroga medesima.
- **4.** La vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di che trattasi è affidata ai soggetti di cui all'art. 27 della legge 157/1992, nonché al Corpo forestale regionale.
- 5. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE